



Tribunale di Spoleto

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il G.E., a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14.11.19;

Viste le istanze avanzate dal creditore procedente e l'assenza di opposizioni agli atti esecutivi, verificati gli avvisi *ex art.* 498, 599 e 569 c.p.c.;

ritenuto di disporre la vendita dei beni oggetto di pignoramento, con delega delle operazioni *ex art.* 591*bis* c.p.c.;

D I S P O N E

la vendita dei beni meglio identificati nella relazione di stima agli atti al prezzo base pari alla valutazione ivi indicata (beni di cui al solo lotto 1), con facoltà di discostarsi (in più o in meno) da quest'ultima fino alla misura del 10% e con rilancio minimo da indicare nella misura dell'1% del prezzo base circa (data la facoltà di arrotondare);

D E L E G A

per le operazioni di vendita *ex art.* 591*bis* c.p.c. e norme in esso richiamate, e per provvedere su eventuali domande di assegnazione ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p.c., la dott.ssa **Passeri Valentina**, con studio in Spoleto, fissando la durata dell'incarico in mesi 18;

D E T E R M I N A

in €. 500,00 oltre accessori l'anticipo per compensi da corrispondersi al delegato da parte del creditore istante, entro 30 giorni da oggi;

F I S S A T E R M I N E

di giorni 10 da oggi per il ritiro in cancelleria del fascicolo della procedura;

di giorni 120 da oggi per la pubblicazione del primo avviso di vendita;

nel caso in cui il primo tentativo di vendita dovesse risultare infruttuoso dispone che il Delegato provveda ad un nuovo tentativo di vendita senza incanto e ad un prezzo base ribassato dal 15% al 20% rispetto al prezzo sopra indicato. In caso che anche il secondo tentativo risultasse infruttuoso facoltizza il Delegato ad esperire nuove vendite con prezzi base sempre ribassati (dal 10 al 20%) fino a che il prezzo base non scenda sotto il 50% del prezzo di stima (in quel caso dovrà rimettere gli atti al G.E.);

dispone che in caso di mancata vendita entro 18 mesi da oggi il fascicolo venga comunque rimesso a questo giudice; che in caso di vendita il professionista delegato trasmetta il fascicolo entro 180 giorni dall'aggiudicazione, unitamente al progetto di distribuzione.

Le operazioni di vendita delegata, le modalità di presentazione delle domande e le condizioni della vendita sono regolate dalle disposizioni contenute nell'art.591 bis cpc. e, per quello che riguarda la pubblicità dell'avviso di vendita, ex art.490 cpc; dispone inoltre che nell'ordinanza di vendita venga dato espressamente atto che l'interessato può presentare un'offerta inferiore – in misura non superiore ad $\frac{1}{4}$ - al prezzo base, ma precisando che, in tal caso, l'assegnazione non sarà automatica, in quanto il giudice potrebbe disporre nuove vendite, se lo ritenesse conveniente;

il Delegato farà altresì presente che il saldo prezzo dovrà avvenire entro **120 giorni**, salva la richiesta di pagamento rateale da concedere (da parte del G.E.) per giustificati motivi, e che l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate o con modalità telematiche o con supporto analogico;

allo stato degli atti dispone che i tentativi di vendita, auspicabilmente **n.3** in ciascun anno solare, dovranno avvenire secondo la modalità sincrona mista ex art. 22 D.M. n.32/2015, e tenersi preferibilmente presso la sala d'asta allestita dall'I.V.G. di Perugia in Spoleto, via XXV Aprile n.52;

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE


rilevato altresì che al momento in cui si delega la vendita a un professionista è prevista la nomina del custode e che nella specie non emergono motivi che consentano di ritenere che detta nomina non possa non avere utilità, tanto più che i beni pignorati (lotto n.1) risultano liberi, nomina l'Istituto Vendite Giudiziarie (I.V.G.) dell'Umbria quale CUSTODE GIUDIZIARIO, ponendo a carico del creditore istante l'onere di corrispondere a favore dell'IVG l'importo di €.300,00 oltre Iva (per ogni lotto) a titolo di compensi anticipati, nonché le spese vive necessarie per la pubblicità;

il delegato dovrà espressamente indicare nell'avviso di vendita il Custode dei beni pignorati;

quanto alla pubblicità (ivi compresa la pubblicazione sul sito astalegale.net), dispone che il Delegato contatti l'IVG che dovrà farsi carico del relativo incombente.

F I S S A

2

Il Giudice dell'Esecuzione
Dott.  S.p.A.


per la verifica delle operazioni di vendita e dei crediti non muniti di T.E.
l'udienza del **4 febbraio 2021** h.9.30.

Dispone che il delegato invii comunicazione scritta all'I.V.G. (quale soggetto incaricato della pubblicità e custode) contenente l'esito dell'esperimento di vendita, e, in caso di aggiudicazione, il prezzo della medesima, nonché i dati ed i recapiti dell'aggiudicatario, il tutto immediatamente, e comunque non oltre 3 giorni dall'esperimento di vendita.

Si comunichi alle parti costituite, al delegato e al custode, i cui poteri sono a livello esemplificativo indicati nel foglio allegato.

Spoletto, lì 24 gennaio 2020


Il giudice delle esecuzioni immobiliari
dott. Simone Salcerini



TRIBUNALE DI SPOLETO
DEPOSITO IN CANCELLERIA

Spoletto, **13 GEN. 2020**

CANCELLIERE
Francesca Barnocchi



Il G.E., attesa la nomina a Custode dei beni pignorati dell'**Istituto Vendite Giudiziarie dell'Umbria** nella p.e. N. 160/2017 R.G.E.;

conferisce al custode, in base a quanto disposto nell'ordinanza riservata in pari data, i seguenti compiti (specificando che l'elencazione non è tassativa):

- curare l'amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità di spese per le opportune valutazioni ed autorizzazioni, incassando, se dovuti, eventuali canoni a carico degli occupanti (versando tali somme su libretto bancario da aprirsi presso istituto di credito convenzionato con il Tribunale di Spoleto per le P.E.);
- intimare tempestiva disdetta di eventuali contratti di locazione o comunque di godimento personale, laddove esistenti, previa e specifica autorizzazione del g.e.;
- accompagnare eventuali acquirenti a visitare l'immobile autorizzando sin d'ora l'uso della forza pubblica, ove necessario, per accedere nel compendio pignorato;
- segnalare eventuali comportamenti del debitore tali da rendere difficoltosa la visita del bene o comunque ogni circostanza che renda opportuna la revoca dell'autorizzazione del debitore a permanere nella detenzione dell'immobile e renda necessario l'immediato sgombero dei locali;
- fornire ogni utile informazione a eventuali acquirenti in ordine alle modalità della vendita e alle caratteristiche e consistenza dei beni;

i creditori procedenti provvederanno a rimborsare o ad anticipare al custode le spese vive sostenute o da sostenere nell'esecuzione dell'incarico;

il custode depositerà ogni sei mesi una sintetica relazione scritta sul proprio operato e, al termine dell'incarico, il relativo rendiconto.

Pone a carico del creditore procedente l'onere di corrispondere a favore del Custode l'importo di €.300,00, per ciascun lotto, oltre accessori a titolo di compensi anticipati.

Spoleto, li 24 gennaio 2020

Il G.E.
(dr. Simone Salcerini)

TRIBUNALE DI SPOLETO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Spoleto, 31 GEN. 2020

Tribunale di Spoleto

N 25/22 e. del.

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Decreto di sostituzione di Professionista Delegato alle vendite

Il giudice dell'esecuzione,

rilevato che era stato nominato quale Professionista Delegato alle vendite la dott.ssa Valentina Passeri, inserita nell'elenco dei Professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di beni immobili nel triennio in corso, a norma dell'art.169 ter disp. att. cpc;

rilevato che ricorrono i presupposti per sostituire la Professionista delegata, poiché la stessa ha dichiarato di aver cessato l'attività di dottore commercialista;

P.Q.M.

Nomina quale Professionista Delegato alle vendite *ex art. 591 bis c.p.c.*, in sostituzione dott.ssa Valentina Passeri, nella procedura indicata in alto a margine, il dr. **Castellani Piergiorgio**, con studio in Spoleto, fissando la durata dell'incarico in mesi 18;

DISPONE

la vendita, senza incanto, dei beni meglio identificati nella CTU, al prezzo di stima dallo stesso CTU indicato, con facoltà di discostarsene fino alla misura del 10%;

dispone che i tentativi di vendita, auspicabilmente **n.3** in ciascun anno solare, dovranno avvenire secondo la modalità sincrona mista *ex art. 22 D.M. n.32/2015* e tenersi preferibilmente presso la sala d'asta allestita dall'I.V.G. di Perugia in Spoleto, via XXV Aprile n.52;

il Delegato farà altresì presente che il saldo prezzo dovrà avvenire entro **120 giorni**, salva richiesta di pagamento rateale da concedere per giustificati motivi, e che l'offerta di acquisto e la domanda di partecipazione all'incanto possono essere presentate o con modalità telematiche o con supporto analogico;


F I S S A

per la verifica delle operazioni di vendita l'udienza del **4 febbraio 2021** h.9.30, revocando ogni altra data di udienza già fissata;

Si comunichi il presente provvedimento alle parti ed ai Delegati.

Spoleto, li 6 febbraio 2020

Il giudice dell'esecuzione
Dott. Simone Salcerini



TRIBUNALE DI SPOLETO
DEPOSITO IN CANCELLERIA

21 FEB. 2020

Spoleto,
IL FUNZIONARIO UFFICIALE
Nicolina CORDONA

10/10/10



TRIBUNALE DI SPOLETO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

– Verbale d'udienza sostituita *ex art. 127 ter c.p.c.* –

L'udienza del 29/02/2024, nel procedimento esecutivo sopra emarginato, è sostituita dal deposito telematico di note difensive ad opera delle parti, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c.

Sono pervenute note difensive.

Il G.E.

Quanto alle doglianze di parte debitrice di cui alle note depositate dall'avv. Cigliano, osserva come non constino allo stato provvedimenti del collegio sospensivi dell'efficacia esecutiva degli atti opposti, per cui non v'è motivo per non procedere nelle attività esecutive;

Vista l'assenza di contestazioni al piano di riparto parziale depositato, lo dichiara esecutivo;

AUTORIZZA: il delegato all'emissione dei relativi mandati di pagamento; autorizza altresì la chiusura dei c/c intestati alla procedura esecutiva, in considerazione del fatto che la procedura, come di seguito specificato, deve essere riunita con quella portante rge n. 160/2017, per la prosecuzione delle attività di vendita del bene in questa sede pignorato solo per metà assieme con l'altra metà ivi pignorata, per cui ci si avvarrà per le ulteriori attività del conto corrente intestato a tale procedura;

ritenuto quindi di dover procedere a detta riunione di fascicoli, come già prefigurato nell'ordinanza del 21.6.2023, e che debba essere il presente fascicolo, pur più anziano, a dover essere riunito a quello più recente, tenuto conto del fatto che, se nella presente sede le vendite degli altri beni sono concluse, in tale fascicolo vi è altro lotto da vendere, per cui appare opportuno che il prosieguo delle attività sia gestito da un unico delegato, ovvero quello della PE n. 160/2017, piuttosto che da due diversi delegati contemporaneamente per due diversi lotti;

DISPONE la riunione della presente procedura a quella portante rge n. 160/2017.

Il giudice dell'esecuzione

Alberto Cappellini

